APPROFONDIMENTO CIVILE

Il diritto di accesso amministrativo non può essere esercitato per richiedere i fotogrammi delle telecamere di sorveglianza di una struttura pubblica (TAR Catania n. 3376/2022)

Data pubblicazione: 25/01/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

IL FATTO

Un soggetto si rivolgeva all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, formalizzando l'accesso agli atti amministrativi, richiedendo le immagini, di un determinato giorno, in una determinata fascia oraria, riprese dell'impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio dell'ospedale San Luigi di Catania, in quanto la propria autovettura (prestata alla figlia - medico in servizio presso l'ambulatorio vaccinale dell'Azienda Sanitaria di Catania - e parcheggiata negli spazi antistanti l'ambulatorio) aveva subito danni da parte di ignoti.

Tale richiesta veniva rigettata con la seguente motivazione: "*l'accesso alle immagini della videosorveglianza in uso a questa struttura pubblica è consentito all'Autorità Giudiziaria e/o alle Forze dell'Ordine. Si rileva, altresì, che l'art. 22 della L.241/90, citato a sostegno della superiore richiesta, rientra nell'ambito dell'accesso documentale*".

Contro questo provvedimento, l'istante proponeva ricorso [1] avanti il Tar Catania.

LA DECISIONE DEL TAR CATANIA.

Il Tar Catania (Presidente Pancrazio Maria Savasta ed Estensore Agnese Anna Barone) rigettava la domanda[2] in quanto **"Il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un**

impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, atteso che "***l'istanza del ricorrente non è finalizzata all'ostensione un documento/atto già esistente e nel possesso dell'Azienda intimata, bensì ad ottenere un informazione circa un mero fatto*** (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso in prossimità dell'ambulatorio vaccinale. L'istanza, quindi, non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso [...].

Banale, ma forse doveroso, sottolineare che, l'istante - piuttosto che esercitare l'accesso agli atti - avrebbe potuto, e dovuto, rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine, sporgendo denuncia tempestivamente, richiedendo l'acquisizione dei fotogrammi che, in quel caso, sarebbero stati messi a disposizione per le indagini.

NOTE

[1] Rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Attinà.

[2] Aderendo ad un principio assolutamente conforme, si vedano Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2005; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati